



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"
Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120
email segreteria: vaic860001@istruzione.it - vaic860001@pec.istruzione.it
www.galileibusto.edu.it



A tutto il personale Docente e ATA

Al D.S.G.A.

All'albo

Agli atti

Circolare n. 272

Busto Arsizio, 25 agosto 2021

Oggetto: Obbligo certificazione verde Covid-19.

Si informa il personale che il Piano scuola 2021-2022 parte integrante del Decreto M.I. n.257 del 6 agosto 2021 recita: "... il Comitato conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola".

Il DL 111 del 6 agosto 2021, art.1, comma 6, dispone quanto segue: "***Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (o Green Pass)***".

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04 agosto 2021.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Resta fermo quanto previsto dall'art.2, comma 2 bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

I dirigenti scolastici (o loro delegati) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

A tal proposito si ricorda che per ottenere il GP (consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>) occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose (ricordando che il Green Pass sarà attivo solo dal 15° giorno dall'effettuazione del vaccino) fino al momento di somministrazione del richiamo;
- i vaccinati con doppia dose o vaccino a unica somministrazione o guariti dal Covid-19 con una dose* (il GP dovrebbe essere attivo dopo 24/48 ore), con validità di 270 giorni (9 mesi);
- essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti, con validità del GP di 180 gg (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo;
- essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare, con validità di 48 ore dall'effettuazione dello stesso test (e non dal risultato).

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata alla condizione che ne ha permesso l'emissione (come elencato sopra):

- nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore e ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido;
- chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi, rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido (pertanto sarà necessario effettuare un tampone).

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico, si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero <https://tinyurl.com/s46b8kdk>

Certificato di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti Sars-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo (e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali).

Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla lettura dei documenti e delle disposizioni del Governo che sono raccolti sulla pagina web in costante aggiornamento <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola> e sulla pagina istituzionale del sito web del nostro Istituto, a cui si rimanda.

La Dirigenza comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore di lavoro.

Si riportano di seguito i link per le seguenti note:

- Nota M.I. prot. n. 257 del 6 agosto 2021: adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (<https://tinyurl.com/5f7nmkuv> - <https://tinyurl.com/6nbce38d>);

- D.L. n. 111 del 6 Agosto 2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>);
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), trasmesso con nota M.I. 900.18-08-2021 (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566);
- Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>);
- Nota tecnica di chiarimento del D.L. 111 del 6 agosto 2021 (<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Massimo Valentino*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

* per coloro che dopo essere guariti dal Covid-19 hanno ricevuto una dose di vaccino si consiglia la consultazione delle FAQ al seguente link: [FAQ - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](https://www.dgc.gov.it/faq-certificazione-verde-covid-19)